

Somministrazione lavoro: obbligo comunicazione periodica contratti

In vista della consueta comunicazione riassuntiva periodica dei contratti di somministrazione lavoro attivati nell'anno solare precedente, ricordiamo che la scadenza è prevista entro il prossimo **31 gennaio 2021**.

Il contenuto della predetta comunicazione dovrà riguardare: il riepilogo del numero di contratti di somministrazione attivati e conclusi nell'anno 2020, la loro durata, il numero e qualifica dei lavoratori interessati.

A tal fine, riteniamo utile proporre alle aziende associate un possibile schema di compilazione come di seguito indicato:

Oggetto: Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3)

La scrivente Società _____ in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:

1. Nel periodo temporale **01/01/2020 – 31/12/2020** (per gli anni successivi analogamente dall'1/1/.... al 31/12/...), sono stati stipulati n_____ contratti di somministrazione di lavoro
2. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi di dettaglio da comunicare con riferimento alla stipula di ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, vale quanto segue (indicare per ogni contratto di somministrazione stipulato):

- . motivo _____
- . durata _____
- . n___ lavoratori interessati

.. qualifica dei lavoratori interessati _____

Ricordiamo che la comunicazione periodica e le informazioni sopra indicate, devono essere inoltrate alle RSU aziendali oppure RSA o, dove assenti, alle OO.SS organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio. In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l'art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.

N.B.: i contenuti del D.Lgs. 81/2015, l'art. 55, comma d) dispongono l'abrogazione dell'altra tipologia di comunicazione, ovvero quella preventiva, da inoltrare alle rappresentanze sindacali prima di ogni attivazione di contratti relativi a somministrazione lavoro.

(FP/tm)

Fondapi: variazioni aliquote anno 2021

Si comunicano le variazioni delle aliquote contributive FONDAPI a carico azienda con decorrenza **1° gennaio 2021** per i seguenti settori:

Chimica (concia e settori accorpati)

L'aliquota contributiva a carico dell'azienda, viene elevata all'**1,46%**. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all'1,06%.

Gomma-Plastica

L'aliquota contributiva a carico dell'azienda, viene elevata all'**1,80%**. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all'1,60%.

Ceramica

L'aliquota contributiva a carico dell'azienda, viene elevata al **2,10%**. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all'1,70%.

Vetro

L'aliquota contributiva a carico dell'azienda, viene elevata all'**1,80%**. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all'1,40%.

Abrasivi

L'aliquota contributiva a carico dell'azienda, viene elevata al **2,05%**. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all'1,20%.

Tessile Abbigliamento, Calzature, Pelli e Cuoio, Penne, Spazzole e Pennelli, Occhiali, Giocattoli

L'aliquota contributiva a carico dell'azienda, viene elevata all'**1,90%**. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all'1,60%.

(FP/tm)

Il Prefetto in visita all'Api: "Un dialogo proficuo"

La Provincia di Lecco, 16 gennaio 2021, visita del Prefetto Castrese De Rosa in Api.

Il prefetto in visita all'Api «Un dialogo proficuo»

Piccole imprese

Nella sede di via Pergola Castrese De Rosa ha incontrato i vertici dell'associazione

Il Prefetto di Lecco, Castrese De Rosa, ha fatto tappa venerdì alla sede di Api Lecco e Sondrio, nell'ambito del suo personale percorso di conoscenza del territorio nel quale ha iniziato a operare da

poche settimane. È stata una visita, richiesta dal Prefetto, che l'associazione di categoria ha accolto con molta soddisfazione e che ha lasciato nei vertici di via Pergola una piacevole sorpresa, per la grande disponibilità manifestata dal rappresentante dello Stato, che ha lasciato in Api i propri recapiti personali, per avviare un dialogo e una collaborazione diretti e costruttivi.

«È stato un incontro piacevole, i cui toni ci hanno stupiti per la grande disponibilità dimostrata concretamente dal Prefetto», ha commentato il direttore dell'associazione, Marco Piazza -, intenzionato non solo a conoscere meglio il territorio ma ad aprire una interlocuzione diretta con tutti coloro che vi operano». In occasione del primo contatto, avvenuto in videoconferenza un mese e mezzo



Da sinistra Piazza, Sabadini, il prefetto, Frigerio e Gagliardi

fa, De Rosa aveva infatti dato la disponibilità a incontrare i rappresentanti delle associazioni datoriali.

E quando Api ha replicato con un invito a visitare la sede il Prefetto ha subito fissato una data e confermato l'appuntamento.

«Un atteggiamento - ha aggiunto Piazza - che dimostra la sua attenzione nei confronti delle relazioni col territorio. Tanto che ha affermato che gli piacerebbe anche, quando sarà possibile, entrare direttamente nelle aziende per avere ancora di più il polso della situazione. Naturalmente cercheremo di agevolare la concretizzazione di questo suo desiderio». **C. Del.**

[Download](#)

Nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, approvate dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020.

Tra le novità troviamo i nuovi codici dettaglio relativi alla "natura" dell'operazione, il cui utilizzo, come detto, è obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio, pena lo scarto del

file della fattura: non è più possibile, pertanto, utilizzare i codici generici N2, N3 o N6, che identificavano un'operazione non soggetta ad Iva ma si devono utilizzare i codici dettagliati quali previsti dalle nuove Specifiche tecniche.

Interessanti sono i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella *Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro*, in merito all'utilizzo delle nuove codifiche.

N2.1 Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972

Il codice N2.1 deve essere utilizzato per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972.

Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale Iva.

Relativamente alle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6 bis, lett. a), deve essere inserita la dicitura "INVCONT" nel campo 2.2.1.16.1 "Tipo dato" del blocco 2.2.1.16 "altri dati gestionali".

N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi

Il codice N2.2 va utilizzato dai contribuenti in regime forfettario o in tutti i casi in cui un soggetto Iva non è obbligato ad emettere fattura, ad esempio per le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'articolo 74 D.P.R. 633/1972).

N3.1 – non imponibili – esportazioni

Il codice N3.1 va utilizzato per le esportazioni di beni di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a), b) e b- bis), D.P.R. 633/1972, tra le quali sono ricomprese anche:

- le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell'Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
- le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'UE (articolo 50-bis, comma 4, lett. g, D.L. 331/1993).

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 2, della dichiarazione annuale Iva.

N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie

Il codice N3.2 va utilizzato nel caso di cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 D.L. 331/1993, quali ad esempio:

- le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo appartenente ad altro Stato UE in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo;
- le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo nazionale in caso di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato UE ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;
- le cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva con spedizione in altro Stato UE (articolo

50-bis, co. 4, lett. f, D.L. 331/1993);

- le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all'articolo 34;
- le operazioni di cui all'articolo 58, comma 1, L. 331/1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato Ue a cura o a nome del cedente nazionale. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 3, della dichiarazione annuale Iva.

N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino

Il codice N3.3 va utilizzato nel caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

Il codice N3.4 va utilizzato nel caso di operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione quali quelle di cui all'articolo 8-bis D.P.R. 633/1972 (ad esempio, le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio dell'attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'articolo 9 D.P.R. 633/1972 (ad esempio per i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva.

N3.5 – non imponibili – non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento

Il codice N3.5 va utilizzato per le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE31 della dichiarazione annuale Iva.

Il codice N3.5 dovrà essere utilizzato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond ad esempio nelle operazioni con tipologie di documento:

- TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
- TD23: estrazione beni da Deposito Iva introdotti ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993

N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Il codice N3.6 va utilizzato nei seguenti casi:

- cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE di cui all'articolo 38- quater, comma 1, D.P.R. 633/1972;
- le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all'articolo 50-bis, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lett. e ed h, D.L. 331/1993);
- i trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro (articolo 50-bis, comma 4, lett. i, D.L. 331/1993).

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE32 della dichiarazione annuale Iva.

Il codice N3.6 deve essere utilizzato anche dal cessionario nelle operazioni con tipologie di documento:

- TD18: in caso acquisto intracomunitario di beni con introduzione in deposito Iva;
- TD19: in caso di acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito Iva, oppure di acquisto da cedente estero di beni all'interno del deposito Iva.

N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

Il codice N6.1 va utilizzato nel caso di cessioni all'interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all'articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 2, della dichiarazione annuale Iva.

N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento puro

Il codice N6.2 va utilizzato per le cessioni di oro e argento puro. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 3, della dichiarazione annuale Iva.

N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile

Il codice N.6.3 va utilizzato nel caso di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce

nel rigo VE35, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati

Il codice N6.4 va utilizzato nel caso di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva.

N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

Il codice N6.5 va utilizzato nel caso di cessioni di telefoni cellulari per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lett. b), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 6, della dichiarazione annuale Iva.

N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

Il codice N6.6 va utilizzato nel caso di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lett. c), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 7, della dichiarazione annuale Iva.

N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

Il codice N6.7 va utilizzato nel caso di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 8, della dichiarazione annuale Iva.

N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico

Il codice N6.8 va utilizzato nel caso di operazioni del settore energetico per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 9, della dichiarazione annuale Iva.

N6.9 – inversione contabile – altri casi

Il codice N6.9 va utilizzato per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell'inversione contabile. Tale codice non deve essere utilizzato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre utilizzare il codice N2.1.

(MF/ms)

Agenzia delle Entrate servizi

online disponibili anche per le persone fisiche

Dal 13 gennaio 2021, i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, fruibili nell'area riservata, sono disponibili anche agli utenti persone fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la propria carta di identità elettronica (CIE): lo ha reso noto la stessa Amministrazione fiscale con il Provvedimento direttoriale 12 gennaio 2021, Prot. n. 8160/2021 .

Quindi, anche chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici delle Agenzie (Fisconline ed Entratel) o di Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere all'area autenticata dei rispettivi siti internet tramite la CIE, la Carta d'Identità Elettronica. Al riguardo si precisa quanto segue:

1. per "carta di identità elettronica (CIE)", si intende il documento elettronico di cui all'art. 66, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), emessa ai sensi del D.M. 23 dicembre 2015, le cui specifiche tecniche sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it;
2. l'accesso all'area riservata da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche avviene tramite i propri incaricati, cioè le persone fisiche designate ad utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in nome e per conto di altri soggetti giuridici (persone fisiche o diversi dalle persone fisiche) abilitati ai servizi Entratel, Fisconline o Sister;
3. qualora l'utente risulti designato ad operare sui servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, in nome e per conto di un soggetto giuridico, una volta identificato e autenticato all'area riservata tramite CIE, può scegliere di operare per quest'ultimo.

“Entra con CIE” è il nuovo sistema di autenticazione previsto dal Codice dell’amministrazione digitale al quale Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in collaborazione con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Sogei, hanno aderito – spiega un comunicato stampa delle Entrate – “per rendere sempre più esteso l’utilizzo dei servizi online, senza la necessità di andare allo sportello”.

(MF/ms)

Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro: novità

Con il provvedimento direttoriale pubblicato l’8 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato una serie di modifiche al provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, “recependo” le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 sul **credito d’imposta** per l’**adeguamento** degli **ambienti di lavoro**, di cui all’art. 120 del DL 34/2020 convertito.

Si ricorda che l’appena citato art. 120 prevede un credito d’imposta per sostenere e incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del coronavirus.

Il beneficio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in **luoghi aperti al pubblico**, indicati nell’apposito Allegato al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei).

Possono fruire del credito d’imposta anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del

Terzo del settore.

Sono **escluse** le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 (secondo la nozione comunitaria), per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato esclusivamente in **compensazione** mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- **ceduto**, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).

Con il provvedimento n. 259854/2020, l'Agenzia delle Entrate ha quindi definito, tra l'altro:

- i **criteri e le modalità** di applicazione e **fruizione** del credito d'imposta di cui all'art. 120 del DL 34/2020;
- le modalità e i termini con i quali i beneficiari del suddetto credito, in luogo dell'utilizzo diretto dell'agevolazione, possono optare per la **cessione del credito** stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Anticipati utilizzo in compensazione e opzione per la cessione

Come anticipato, le modifiche approvate con il provvedimento pubblicato seguono quanto disposto in materia dalla legge di bilancio 2021.

L'art. 1 commi 1098-1100 della L. 178/2020, infatti, ha stabilito che il bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile in compensazione nel modello F24 **dal 1° gennaio al 30 giugno 2021**, anticipando quindi il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2021.

Viene anche **anticipato** al 30 giugno 2021 il termine per

esercitare, in alternativa all'utilizzo diretto, l'opzione della cessione del credito ex art. 122 del DL 34/2020.

Nel dettaglio, le modifiche riguardano sia le disposizioni del provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, sia le **istruzioni** del modello di comunicazione approvate con lo stesso provvedimento.

(MF/ms)

Questionario IMPatto Giovani

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio aderisce a **IMPatto Giovani**, progetto di confronto tra tutte le principali Organizzazioni giovanili di imprenditori, manager e professionisti, con l'obiettivo di trovare risposte condivise a problemi condivisi.

Come primo obiettivo di IMPatto Giovani c'è la realizzazione del **Focus di approfondimento**, cui ti chiediamo di partecipare, che coinvolge le basi associative di tutte le organizzazioni partecipanti e riguarda la **fiducia nel 2021**, le aspettative di investimento, lavoro, crescita, le priorità per il Recovery Fund e le criticità da superare per far ripartire il Paese.

Ti chiediamo quindi di dedicare 20 minuti del tuo tempo alla compilazione del presente questionario: il tuo supporto e la tua attenzione sono fondamentali per la riuscita di questa iniziativa.

Il rapporto finale con i risultati della ricerca sarà presentato ufficialmente a febbraio 2021 e rappresenterà una cartina di tornasole del sentiment che attraversa la classe dirigente giovane italiana.

IMPatto Giovani: un impegno dei giovani imprenditori, professionisti e manager per portare, insieme, un reale

contributo al paese.

Compila la survey, in forma anonima ed entro il 1° febbraio, al seguente [link](#)

(SG/sg)

Autoliquidazione Inail 2021-2021

Con l'inizio del nuovo anno, l'Inail diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2020-2021.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti dall'istituto:

- la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è **martedì 16 febbraio 2021;**
- il versamento del premio dovuto (saldo rata 2020+anticipo rata 2021) deve riportare il numero di riferimento **902021** da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
- l'invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell'anno 2020 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico "*Invio dichiarazione salari*" e la relativa applicazione "*Alpi online*" **entro lunedì 1° marzo 2021;**
- la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l'anno 2021 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2021) deve essere comunicata

con il servizio online "*Riduzione Presunto*" entro **martedì 16 febbraio 2021**;

Basi di calcolo

E' possibile scaricare l'aggiornamento basi di calcolo nella sezione "*Fascicolo aziende*" del portale www.inail.it

Addizionale fondo amianto

L'istituto ha disposto nel triennio 2018-2020 l'esenzione a carico delle imprese, appartenenti a settori di attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, l'addizionale relativa sui premi assicurativi dovuti. La Legge di Bilancio 2021 ha definitivamente eliminato tale quota a carico delle imprese con decorrenza 1° gennaio 2021.

Riduzioni contributive

Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.

Vengono confermate le riduzioni per i contratti d'inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini "over 50" da oltre 12 mesi (L.92/2012).

Rateazione premio

Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell'Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 0,59% valido per l'anno 2020.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell'autoliquidazione 2020/2021, sono riportati nella seguente tabella:

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2020/2021			
Rate	Data scadenza	Data pagamento	Coefficienti
I rata	Martedì 16 febbraio 2021	Martedì 16 febbraio 2021	
II rata	Domenica 16 maggio 2021	Lunedì 17 maggio 2021	0,00143863
III rata	Lunedì 16 agosto 2021	Venerdì 20 agosto 2021	0,00292575
IV rata	Martedì 16 novembre 2021	Martedì 16 novembre 2021	0,00441288

Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/fv)

Convenzione con TNT-FedEx

Si rinnova anche per **l'anno 2021** la convenzione sottoscritta con **TNT Global Express Srl / Federal Express Co.**, a favore delle Aziende associate Api Lecco e Sondrio, relativa al servizio di consegna corrispondenza e piccoli pacchi in Italia e all'Estero

In allegato i **nuovi listini** precisando che ai costi riportati dovranno essere aggiunti:

- Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 2,00 per le spedizioni nazionali
- Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 4,50 per le spedizioni internazionali
- Supplemento carburante
- Eventuali servizi accessori

Modalità di utilizzo del servizio

Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl

Ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet mytnt.it per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni (limiti peso, assicurazioni etc.)

Apiservizi Srl riceverà direttamente da TNT la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con

periodicità quindicinale (per l'estero) e mensile (per l'Italia) le spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio

A supporto è attivo il **SERVIZIO CLIENTI** :

- telefonando al n. verde 199.803.868
- collegandosi al sito <https://www.tnt.it/customeronline> CONTATTACI ON LINE

In pochi secondi potrete:

- prenotare, modificare, sollecitare e annullare un ritiro
- richiedere informazioni su una spedizione già affidata a TNT
- calcolare tempi e costi di una spedizione
- gestire un lasciato avviso
- individuare i punti TNT più vicini
- segnalare un disservizio

[2437_8314_TNTFEDEXLISTINOITALIA2021.pdf](#)
[Download](#)

Conai: scadenze di inizio

anno

Ad inizio anno la presente circolare intende raccomandare la rilettura delle circolari di fine 2020 che contenevano alcune novità rilevanti e informare le Aziende associate che, sul sito Conai, è riportata la [tabella aggiornata](#) degli importi del Contributo Ambientale Conai (Cac), che ha subito delle variazioni già annunciate. Come noto, su carta e plastica è vigente una diversificazione contributiva, che va applicata in base alle tipologia di materiali.

Si ricordano inoltre i **due adempimenti** periodici principali di inizio anno:

Scadenza 20 gennaio 2021

Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”). Essi devono inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l'importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla. Consultare le tabelle del sito internet alla pagina [“dichiarazione e versamento”](#). Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l'evidenza dei calcoli a supporto dell'esenzione.

Scadenza 28 febbraio 2021

Coloro che esportano merce imballata possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai (attraverso il mod. 6.5).

Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2019 (mod. 6.6). Consultare la [pagina dedicata](#) “esenzioni per export”.

Adesione a Conai

Si ricorda che [sono tenuti ad aderire a Conai](#) non solo i produttori di imballaggi ma anche gli utilizzatori.

Ogni nuova azienda che svolge il ruolo di “utilizzatore” di imballaggi di qualsiasi tipo è tenuta ad effettuare l’adesione al consorzio Conai (consultare la [sezione dedicata del sito](#)). L’adesione si effettua una tantum e non ha scadenza.

(SN/bd)